



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 52/16 DEL 9.11.2005

Oggetto: D.Lgs. 182/2003. Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico. Approvazione Piano di gestione dei rifiuti del porto di Cagliari e del terminale marittimo di Sarroch, redatto dall'Autorità Portuale di Cagliari.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che il D.Lgs. 182/2003, entrato in vigore il 6 agosto 2004 e recante "Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico", prevede che tutti i porti debbano dotarsi di impianti e di servizi di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico adeguati in relazione alla classificazione del porto, laddove adottata, ovvero in relazione al traffico registrato nell'ultimo triennio, al fine di assicurarne il rapido conferimento e garantire nel contempo standard di sicurezza per l'ambiente e per la salute dell'uomo.

In particolare l'art. 5 prevede al punto 1, che "l'autorità portuale previa consultazione delle parti interessate e, in particolare, degli enti locali, dell'ufficio di sanità marittima e degli operatori dello scalo o dei loro rappresentanti, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto elabora un piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico e ne dà immediata comunicazione alla regione competente per territorio". Alla Regione spetta poi valutare e approvare il piano, controllarne lo stato di attuazione e provvedere, per gli aspetti relativi alla gestione, alla sua integrazione con il piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'art. 22 del D.Lgs. 22/97.

A tale riguardo l'Assessore ricorda che la Regione dispone del piano regionale di gestione dei rifiuti – sezione rifiuti speciali, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 13/34 del 30.4.2002 e successivamente modificato con le deliberazioni n. 39/47 del 10.12.2002 e n. 12/9 dell'11.3.2004.

In Sardegna i porti a cui si applicano le disposizioni dell'art. 5 del D.Lgs. 182/2003 sono:

1. Porto di Cagliari – Autorità competente: Autorità Portuale;
2. Porti di Olbia e Golfo Aranci – Autorità competente :Autorità Portuale;



3. Porto di Porto Torres – Autorità competente: Capitaneria di Porto;
4. Porti di La Maddalena, Palau e Santa Teresa di Gallura - Autorità competente: Capitaneria di Porto;
5. Porto di Arbatax - Autorità competente: Ufficio Circondariale Marittimo;
6. Porto di Oristano - Autorità competente: Ufficio Circondariale Marittimo;
7. Porti di Carloforte e Portoscuso – Autorità competente: Ufficio Circondariale Marittimo;
8. Porto di Sant'Antioco - Autorità competente: Ufficio Circondariale Marittimo.

Al fine di garantire sul territorio regionale un'applicazione unitaria delle disposizioni dell'art. 5 del D.Lgs. 182/2003, e comunque nel rispetto dell'autonomia di ogni singola realtà portuale, gli uffici competenti dell'Assessorato dell'Ambiente hanno tempestivamente avviato un'intensa attività di coordinamento con tutte le Autorità portuali, garantendo un'adeguata assistenza tecnica in tutte le fasi di elaborazione dei Piani.

Per quanto riguarda il Porto di Cagliari, in data 17 novembre 2004, l'Autorità Portuale, in attuazione dell'art. 5, punto 2, del D.Lgs. 182/2003, ha provveduto a trasmettere all'Assessorato della Difesa Ambiente la proposta di Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico che approdano al Porto di Cagliari e al terminale chimico-petroliero di Sarroch.

La proposta di Piano si basa su un'attenta valutazione del reale fabbisogno delle unità navali che ordinariamente scalano il porto di Cagliari e gli impianti di Sarroch, o che normalmente sono stanziali nel porto (unità in servizio locale, unità da pesca, da diporto ecc) e di quanto realizzato negli ultimi anni.

Il Piano, quindi, tenuto conto delle funzioni portuali e della tipologia di traffico consolidate negli ultimi anni, prevede un quadro organizzativo di risposta ai fabbisogni così articolato:

- raccolta e gestione dei rifiuti delle navi passeggeri;
- raccolta e gestione dei rifiuti delle navi da carico;
- raccolta e gestione dei rifiuti delle navi cisterna dirette agli impianti chimico-petroliero di Sarroch;



- raccolta e gestione dei rifiuti delle navi militari;
- raccolta e gestione dei rifiuti provenienti dal naviglio da pesca;
- raccolta e gestione dei rifiuti provenienti dal naviglio da diporto.

Considerato che il porto di Cagliari-Sarroch è interessato da navi chimichiere, il Piano prevede anche la predisposizione degli impianti di ricezione per le sostanze nocive di cui alla legge 29 settembre 1980, n. 662 e alla legge 4 giugno 1982, n. 438 .

Pur valutando positivamente l'impianto complessivo del Piano, il Servizio competente dell'Assessorato dell'Ambiente ha ritenuto necessario chiedere il suo adeguamento ad alcune prescrizioni tecniche ambientali a garanzia di una più corretta raccolta e gestione dei rifiuti portuali.

L'Autorità portuale in data 30 agosto 2005 ha trasmesso all'Assessorato dell'Ambiente il Piano modificato ed integrato secondo quanto richiesto.

Considerato che il Servizio competente ha poi concluso positivamente l'istruttoria sul Piano revisionato, l'Assessore ne propone l'approvazione alla Giunta.

La Giunta regionale, sentita la proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, visto il parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore Generale

DELIBERA

di approvare, ai sensi dell'art. 5, punto 2 del D.Lgs. 182/2003, il Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti e dei residui del carico prodotti dalle navi che approdano al Porto di Cagliari ed al terminale chimico-petroliero di Sarroch (CA), predisposto dall'Autorità Portuale di Cagliari, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale.

Il Direttore Generale

Fulvio Dettori

Il Presidente

Renato Soru